



**Città di Minerbio**

Provincia di Bologna

Prot. 6442

Minerbio, 28 maggio 2021

## **CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MINERBIO (BO) E BARICELLA (BO)**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di maggio nella Residenza Municipale del Comune di Minerbio

### **TRA**

Il **Comune di Minerbio** (BO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberta Bonori, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

### **E**

Il **Comune di Baricella** (BO) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Omar Mattioli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto.

#### **Premesso che:**

- l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto attraverso appositi atti, in particolare:
  - la deliberazione n. 150 del 15/07/1999, relativamente alla procedura ed alle modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
  - le deliberazioni n. 135 del 29/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 in merito ad alcune linee di indirizzo sulla costituzione delle Convenzioni medesime;
  - la deliberazione n. 113 del 2/5/2001 di interpretazione della delibera n. 150/1999;

**Visto** il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art.111 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

#### **Dato atto che:**

- con delibera consiliare del Comune di Minerbio n. 29 del 27/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato A);

- con delibera consiliare del Comune di Baricella n 26 del 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato A);

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE**

I Comuni di Minerbio e Baricella nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Dirigente.

### **ART.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Rilevato che a parità di classe il Comune di Minerbio ha una popolazione pari a 8900 abitanti e quindi superiore alla popolazione di Baricella pari a 7142 abitanti, nel rispetto della normativa vigente il Comune di Minerbio assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

### **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco di Minerbio, Comune capo convenzione, compete, secondo legge la nomina e revoca del Segretario comunale nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000, come modificata dalla deliberazione 278/2003, dell'Agenzia Segretari Comunali.

### **ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO**

Il rapporto di lavoro, relativamente al trattamento sia giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

### **ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE**

Il Segretario, assicura la propria presenza giornaliera in servizio ed adegua la propria prestazione lavorativa, in modo flessibile, alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nei due comuni nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Il segretario finalizza la sua attività, esercitata in maniera flessibile anche in modalità smart working, al raggiungimento degli obiettivi e programmi di ogni singola amministrazione garantendo una distribuzione della presenza proporzionale alla percentuale del 50% per ciascun ente.

Il Segretario Comunale assicura la propria presenza giornaliera presso le Amministrazioni Comunali convenzionate, nel rispetto un calendario che verrà concordato con i Sindaci, e che potrà, in qualsiasi momento, essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura del 50% ciascuno.

Alla spesa relativa al trattamento economico, compresi le indennità e gli oneri riflessi, del Segretario Comunale, così come determinato dal vigente contratto di categoria dei

Segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001 come integrato e modificato dal CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al triennio 2016/2018 e da altre disposizioni vigenti o che interverranno in futuro, concorreranno i comuni in misura del 50% ciascuno.

Il comune capo convenzione provvede all'applicazione e corresponsione di tutte le voci del trattamento economico, di cui agli artt 39 e seguenti del CCNL 16 maggio 2001, a favore del Segretario Comunale, ivi compreso gli istituti stipendiali della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 e comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

Per la sola retribuzione di cui all'articolo 42 del sopra citato C.C.N.L., nella misura determinata dall'ente capo fila, provvede il Sindaco di ogni singolo ente convenzionato;

Per la copertura assicurativa del Segretario, come prevista dal CCNL, provvedono i singoli enti salvo specifico accordo tra gli stessi per aderire ad un'unica polizza ripartendone gli oneri;

Il comune capo convenzione, provvede altresì al versamento di ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

Per accedere al Comune convenzionato, al Segretario Comunale sarà corrisposto rimborso delle spese di viaggio pari all'indennità chilometrica di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, come stabilito dal Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con provvedimento del 21 aprile 2011, decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 e l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. A tal fine viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio legate alla necessità di spostamenti durante le giornate lavorative da una sede all'altra.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

## **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

I Sindaci si consulteranno almeno una volta all'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità anche in accordo con il segretario al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

## **ART.8 – DURATA, MODIFICA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per l'intero mandato amministrativo in corso 2019/2024 e con decorrenza dal 01/06/2021;

La convenzione possiede comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere modificata e sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
- Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 15 giorni. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data del provvedimento con cui il Prefetto prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

## **ART. 9 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente Convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. sarà inviata, in copia, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale dell'Emilia Romagna per la presa d'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
del Comune di Minerbio  
Roberta Bonori

Il Sindaco  
del Comune di Baricella  
Omar Mattioli